

## **CAPO III - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE**

### **Art. 58 Il Diritto d'informazione**

- 1) I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune o da Enti e aziende da esso dipendenti, nonché delle Circoscrizioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
- 2) Il regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
- 3) Le organizzazioni Sindacali, le Associazioni culturali morali e religiose hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa dell'Ente.

### **Art. 59 - Albo Pretorio, pubblicazioni e notifiche.**

- 1) Al fine di garantire una democrazia partecipata da parte dei cittadini, attraverso la trasparenza dell'attività amministrativa, la partecipazione al procedimento, il controllo democratico, il diritto di accesso agli atti e di informazione, è istituito l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni consiliari e giuntali, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze, dei regolamenti comunali e dei provvedimenti a contenuto normativo disciplinanti l'esercizio dei diritti e dei doveri dei cittadini nei confronti di questo Comune, dei manifesti nonché di tutti gli atti che per disposizione legislative e regolamentari devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) L'Albo Pretorio è collocato presso la casa comunale o altra sede, in luogo accessibile liberamente al pubblico.
- 3) Allorché per la consistenza e la natura dell'atto si provvede alla pubblicazione per mezzo di avviso, quest'ultimo, oltre a riportare gli elementi essenziali dell'atto che ne consentano la sua esatta individuazione soggettiva ed oggettiva, deve indicare l'ufficio presso il quale l'atto e gli eventuali allegati siano consultabili integralmente.
- 4) Ove norme di legge o di regolamento o lo stesso atto non dispongano termini diversi di pubblicazione, gli atti o i relativi Avvisi devono rimanere affissi per quindici giorni naturali e consecutivi.
- 5) Alla notifica degli atti si provvede a norma di legge anche per mezzo dei messi comunali.
- 6) Il referto di pubblicazione, da cui si evincano le date di affissione e di defissione, ed il referto di notificazione fanno pubblica fede.
- 7) Con apposito regolamento sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio.
- 8) Per una più efficace pubblicazione dei provvedimenti e dei documenti di cui al primo comma, è istituito l'Albo Pretorio "on line".

